

CONSORZIO IRICAV DUE

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE**

Rev. 02

Indice

Parte Generale	3
Articolo 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
Articolo 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	5
Articolo 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	5
Articolo 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE	7
Articolo 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	9
Articolo 8 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO	9
Articolo 9 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	10
Articolo 10 EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	11
Articolo 11 SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	12
Articolo 12 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	13
Articolo 13 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	15
Articolo 14 AVVISI DI ESISTENZA DEL SISTEMA	15
Articolo 15 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	15
Articolo 16 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	15
Articolo 17 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO	16
Articolo 18 SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE	16
Articolo 19 PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE	17
Articolo 20 FORO COMPETENTE	17
Articolo 21 ULTERIORI REQUISITI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	18
Articolo 22 ALLEGATI	18

Parte Generale

Articolo 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1** In data 15 ottobre 1991, Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A. (fusa per incorporazione in RFI con effetto dal 31.12.2010), il **Consorzio IRICAV DUE** ed IRI (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002) hanno stipulato la “*Convenzione per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della tratta di linea ferroviaria ad alta velocità Verona – Venezia*” (la “Convenzione”) avente ad oggetto l'affidamento al Consorzio IRICAV DUE (di seguito “Consorzio” o “IRICAV DUE”), nella qualità di General Contractor per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova e relative infrastrutture e interconnessioni.
- 1.2** In data 06 agosto 2020 **IRICAV DUE** e **RFI** hanno sottoscritto un atto integrativo alla predetta Convenzione, con il quale IRICAV DUE si obbligava alla realizzazione del Primo Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza, impegnandosi a far eseguire da imprese terze un importo pari ad almeno il 60% del totale dei lavori civili e di armamento dell'infrastruttura da realizzare.
- 1.3** In conformità a quanto previsto dall'Atto integrativo alla Convenzione (art. 17), IRICAV DUE potrà avvalersi del Sistema di Qualificazione (di seguito anche “Sistema” o “SdQ”), al fine di preselezionare gli Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, funzionali alla partecipazione alle procedure negoziate o ristrette che il Consorzio indirà per l' affidamento degli appalti di lavori, di cui al piano degli affidamenti ad evidenza pubblica. Inoltre, a norma del citato Atto integrativo alla Convenzione nonché, delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, IRICAV DUE potrà avvalersi del Sistema in ipotesi di scioglimento dei contratti così affidati a terzi in caso di:
- 1.3.1 fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione del terzo;
 - 1.3.2 risoluzione per grave inadempimento dell'affidatario, decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvedimento ostativo definitivo ai sensi della normativa antimafia o condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - 1.3.3 violazione del Protocollo di Legalità nelle ipotesi di risoluzione automatica o sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c) D.Lgs. 231/2001, disciplinate dal Protocollo medesimo;
 - 1.3.4 recesso ex art. 88, co. 4-ter D.Lgs. 159/2011;
 - 1.3.5 ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp. 318 cp. 319 cp. 319 bis cp. 319 ter cp. 319 quater 320 cp. 322 cp. 322 bis cp. 346 bis cp. 353 cp. 353 bis cp.;
 - 1.3.6 ogni altra situazione prevista dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile al contratto fra IRICAV DUE e l'affidatario che, per cause oggettive e indipendenti dalla volontà di IRICAV DUE, comporti l'obbligatorio automatico scioglimento del contratto fra quest'ultimo e l'affidatario.
- 1.4** Ai fini di cui all'art. 1.3 che precede, il Sistema di Qualificazione di cui al presente regolamento si articolerà in merceologici funzionali all'affidamento degli appalti di lavori di cui al Piano degli Affidamenti ad evidenza pubblica di Iricav Due e alle sopravvenute e/o mutate esigenze di IRICAV DUE (a titolo esemplificativo: varianti in corso d'opera, fallimento delle imprese o risoluzione dei contratti come espressamente previsto dal citato art.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6).
- 1.5** Il presente Regolamento stabilisce termini, i criteri, i requisiti generali e le modalità d'iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE.
- 1.6** Resta inteso che l'iscrizione degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE non garantisce alcun affidamento contrattuale e non è fonte di alcun impegno e/o obbligazione a carico di IRICAV DUE stessa.
- 1.7** I Soggetti sono iscritti nel Sistema di Qualificazione, in riferimento ai singoli merceologici per i quali richiedono

la qualificazione (e che saranno meglio illustrati nella Normativa Specifica del presente Regolamento, cui si rimanda) in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dalla Normativa Specifica e da ogni altro atto o documento dagli stessi richiamato. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato.

- 1.8** Il presente Regolamento (parte generale) ed i suoi allegati, sono validi ed efficaci per tutti i merceologici istituiti da IRICAV DUE.
- 1.9** La Normativa Specifica e gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono inoltre, i requisiti tecnico-professionali e i criteri di valutazione degli stessi, specifici e propri di ogni singolo merceologico.
- 1.10** In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto dalla Normativa Specifica prevale quanto stabilito dalla Normativa Specifica.
- 1.11** La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'accettazione piena e incondizionata del presente Regolamento e di tutti gli atti e documenti dallo stesso richiamati, nonché di ogni loro successiva modifica ed integrazione.
- 1.12** IRICAV DUE si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il presente Regolamento. Al ricorrere di tale circostanza, gli operatori economici qualificati saranno debitamente informati.
- 1.13** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
 - La modifica dei merceologici pubblicati;
 - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
 - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
 - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

Articolo 2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 2.1** Il presente Regolamento e il Sistema, salvo diversa insindacabile determinazione di IRICAV DUE, avrà efficacia sino al 31.12.2025. Eventuali modifiche della durata di tale periodo di efficacia saranno resi noti da IRICAV DUE secondo le disposizioni di cui all'art. 128 del D.lgs. 50/2016.
- 2.2** IRICAV DUE può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Regolamento e/o al Sistema.
- 2.3** L'esistenza del Sistema e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 14. Con le stesse modalità IRICAV DUE pubblicherà un avviso nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2.

Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 3.1** Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 3.2** Tali soggetti possono presentare domanda di qualificazione per uno o più merceologici fermi restando i divieti di Legge e di cui al presente Regolamento.
- 3.3** In virtù dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di richiedere l'iscrizione al medesimo merceologico del Sistema di Qualificazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora abbiano richiesto l'iscrizione al medesimo merceologico in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai Soggetti di cui al precedente art. 3.1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.

- 3.4** I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di qualificazione, per quali consorziati il consorzio partecipa; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di qualificazione, i consorziati per i quali partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di qualificarsi, in qualsiasi altra forma, al medesimo merceologico.
- 3.5** In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di qualificazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di mandatario e l'impegno a che in caso di iscrizione al sistema di qualificazione gli stessi operatori conferiranno, per ciascuna gara eventualmente aggiudicata, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 48, comma 8 del codice, mandato collettivo speciale con rappresentanza al medesimo soggetto indicato in sede di presentazione della domanda di qualificazione, che agirà in nome e per conto dei mandanti.
- 3.6** Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, co. 8 D.Lgs. 50/2016, in caso di modifiche alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione, trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 12 in merito alle eventuali integrazioni documentali richieste in conseguenza delle predette modifiche.

Articolo 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 4.1** I Soggetti richiedenti la qualificazione, avvalendosi del **modello D - Domanda di qualificazione**, devono presentare a IRICAV DUE apposita domanda precisando i singoli merceologici, comprendenti le relative classi di importo, per i quali si richiede la qualificazione. La qualificazione deve avere ad oggetto ciascun merceologico e relative classi di importo, unitariamente considerato, come sarà meglio indicato all'interno della Normativa Specifica di ciascun merceologico, cui si rimanda. All'atto della domanda, i consorzi di cui alle lett. b) e c), art. 45, co. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o le reti di imprese, dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate (modello dichiarazione Imprese consorziate/retiste designate).

Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sistema, è disponibile sul sito www.veronapadova.it, sezione Gare – Area Trasparenza.

È richiesta la presentazione di una domanda di qualificazione – completa di tutte le correlate dichiarazioni ed allegati – per ciascun merceologico per il quale si richiede la qualificazione.

- 4.2** La domanda di qualificazione o di estensione dovrà essere trasmessa **esclusivamente** attraverso il Portale Synertrade (<https://iricavdue.synertrade.com>) di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Non sono ammesse domande di qualificazione / estensione avanzate in difformità da quanto sopra. Pertanto, le domande di qualificazione e/o le correlate dichiarazioni e documenti trasmessi avvalendosi di modalità differenti dal Portale Synertrade (i.e.: PEC, raccomandata A/R, etc.) non saranno gestite né ritenute valide ai fini del Sistema di Qualificazione.

La domanda deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale), e deve essere corredata della seguente documentazione:

- I. Documenti per attestazione requisiti di cui agli articoli 6, 15, 17 e 18.

La domanda di qualificazione al Sistema può essere presentata in qualsiasi momento per tutto il periodo di durata del Sistema stesso.

- 4.3** I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione sono responsabili:

- I. della continua persistenza dei requisiti necessari alla qualificazione o che hanno consentito la qualificazione stessa; e
- II. del costante aggiornamento/rinnovo della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti.

È onere di ciascun operatore economico provvedere tempestivamente al caricamento sul Portale Synertrade di dichiarazioni e documenti (a titolo esemplificativo, certificazioni ISO, SOA, ecc.) in corso di validità ivi inclusi i successivi rinnovi/aggiornamenti in caso di scadenza e/o modifica degli stessi.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale Synertrade. Pertanto, la documentazione presentata avvalendosi di differenti modalità di trasmissione non sarà ritenuta valida ai fini del Sistema di Qualificazione.

Articolo 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

5.1 Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalla Normativa Specifica dei singoli merceologici.

5.2 Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice Appalti, da comprovare con i documenti di cui al successivo art. 6.7.

Pertanto, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dal Sistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice Appalti.

Sono esclusi gli operatori economici per i quali:

- a) sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, ovvero personalmente ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del medesimo D.lgs. 50/2016;
- b) sussistano i divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti ad esse equiparati previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e/o dalle altre norme di legge vigenti;
- c) sussistano le cause di esclusione e/o i divieti a contrarre previsti nel Protocollo di Legalità e negli altri documenti richiamati all'art. 4.1 del presente Regolamento e/o ad esso allegati ivi compresi il Codice Etico, il Modello Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IRICAV DUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;
- d) sussista la situazione di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla gara prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla progettazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova e relative infrastrutture e interconnessioni.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, IRICAV DUE ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

I mezzi di prova considerati adeguati per la dimostrazione della sussistenza delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c), quali ad esempio, carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c), sono quelli indicati dalle linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" del 2016 e successivi aggiornamenti, adottate al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti.

5.2.1 I soggetti di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 anche in capo a ciascun singolo partecipante al raggruppamento (anche costituendo), consorziato o impresa retista, designata per la qualificazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale.

5.2.2 Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di qualificazione dei seguenti soggetti:

- a) consorziate di IRICAV DUE;
- b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di IRICAV DUE;
- c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di IRICAV DUE;
- d) soggetti controllati e/o collegati a IRICAV DUE e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

5.2.3 Le imprese il cui assetto proprietario non risulti univocamente identificabile (p.e. società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc), ai soli fini delle verifiche dei requisiti di carattere generale, dovranno fornire informazioni atte a identificare la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa. Il presente paragrafo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

5.3 Le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al merceologico, unitariamente considerato -e come meglio

descritto nella relativa parte di Normativa Specifica, cui si rimanda - per il quale si richiede l'iscrizione. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

5.4 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione dalla qualificazione, l'operatore economico concorrente deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'esecuzione di attività coerenti con quelle oggetto del merceologico. Il concorrente non stabilito in Italia dovrà attestare il possesso delle necessarie iscrizioni/autorizzazioni rilasciate da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è stabilito secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

5.5 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro

Se non diversamente prescritto dalle singole Normative Specifiche, i requisiti relativi all'organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 6.8., sono quelli comprovanti l'adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato.

5.6 Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa (personale, mezzi tecnici, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, sistema di monitoraggio delle imprese) nonché altri eventuali requisiti, sono quelli indicati nelle Normative Specifiche di ogni singolo merceologico.

5.7 IRICAV DUE si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche circa la persistenza dei requisiti degli operatori qualificati, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.

Articolo 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1 Nel presente articolo sono elencati i documenti richiesti per l'attestazione dei requisiti prescritti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

6.2 I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.

6.3 Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

6.4 Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento e alla Normativa Specifica.

6.5 I documenti, trasmessi esclusivamente tramite Portale <https://iricavdue.synertrade.com>, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione. I predetti documenti dovranno inoltre essere accompagnati da apposita dichiarazione di conformità all'originale della copia, sottoscritta digitalmente, in ottemperanza alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.6 Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero".

6.7 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (**Modello B** – Dichiarazione sostitutiva iscrizione "CC/AA" allegato al presente Regolamento).

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale o commerciale di cui all'All. XVI del D.Lgs. 50/2016 dello Stato di residenza, attestante la

denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti.

In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine odi provenienza;

- b) dichiarazione "*Unica Motivi di Esclusione*" (**Modello C** allegato al presente Regolamento) resa dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'operatore economico ausiliario, con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello *dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione"* allegato al presente Regolamento senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante della domanda di qualificazione.

La dichiarazione Unica Motivi di Esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, che dovranno essere nominativamente indicati; in alternativa è possibile indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati.

- c) in caso di RTI, qualora applicabile, consorzi o Reti di Imprese, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:
- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
 - copia del mandato o impegno alla costituzione del RTI, comprensivo dell'indicazione del soggetto designato come mandatario;
 - documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento, redatta secondo il **Modello E** - *dichiarazione partecipazione altri consorzi o reti di imprese*;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il **Modello A** - *dichiarazione imprese consorziate/retiste designate*, attestante:
 1. i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete;
 2. limitatamente ai soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione recante la cifra d'affari di ciascuna consorziata;
 3. l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione.
 - la documentazione di cui al presente art. 6.7 prodotta dalle imprese consorziate/retiste designate;
- d) in caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:
- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione ex artt. 44 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
OVVERO
 - il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 44 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 110, comma 4 e ss. del D.Lgs. 50/2016, e 186bis R.D. 267/1942. Fermo quanto precede, i soggetti di cui alla precedente lett. d), che intendono richiedere la qualificazione, dovranno altresì presentare la seguente documentazione di cui all'art. 186bis R.D. 267/1942:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento delle prestazioni oggetto del merceologico/i per il quale viene formulata l'istanza di qualificazione;

Fermo quanto precede, i soggetti di cui alla precedente lett. d), qualora invitati da IRICAV DUE a partecipare ad una procedura di affidamento, dovranno altresì presentare la seguente documentazione di cui all'art. 186bis R.D. 267/1942:

- dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Ai fini degli accertamenti d'ufficio relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 4, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli operatori non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice Appalti. Per altri tipi di documenti IRICAV DUE si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.8 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro si compone dei seguenti documenti:

6.8.1 Soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro certificato:

- a) certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001 / UNI ISO 45001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

6.8.2 Soggetti non certificati:

- I. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - a) i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all'emergenza incendio e primo soccorso);
 - b) la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso;
 - d) la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Articolo 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016, è disponibile sul Portale: www.ircavdue.synertrade.com

Articolo 8 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO

8.1 ConSORZI stabili

8.1.1 I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 47 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente articolo.

- 8.1.2** Il consorzio stabile e le sue consorziate designate devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2; il consorzio deve inoltre possedere una direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate.
- 8.1.3** Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute. Il consorzio potrà partecipare alle procedure di affidamento di IRICAV DUE esclusivamente indicando le consorziate designate che, in caso di aggiudicazione, saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.
- 8.1.4** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio ed indicato come esecutore in sede di presentazione della domanda di qualificazione.
- 8.1.5** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio ed indicato come esecutore in sede di presentazione della domanda di qualificazione.

8.2 Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane

- 8.2.1** Tutte le consorziate designate per la qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento. Nelle procedure di affidamento, come anche nella fase esecutiva dei contratti d'appalto aggiudicati, il consorzio non potrà indicare consorziate differenti da quelle designate per l'ottenimento della qualificazione. Resta fermo l'obbligo del consorzio di partecipare alle gare indicando tutte le consorziate designate che risultano necessarie a comprovare la persistenza dei requisiti di qualificazione cumulati.
- 8.2.2** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni consorzata designata dal consorzio.
- 8.2.3** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni consorzata designata dal consorzio per la qualificazione.

8.3 Imprese aggregate aderenti al contratto di rete

- 8.3.1** Sono ammesse alle procedure di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
- 8.3.2** Per la qualificazione delle Reti di Imprese, si applica quanto indicato dall'art. 48 comma 14 del Codice Appalti.
- 8.3.3** Le Reti di Imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di gara di IRICAV Due, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di IRICAV Due.

Articolo 9 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 9.1** IRICAV DUE provvede all'esame della documentazione sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale, complete di tutta la documentazione prescritta.
- 9.2** Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.
- 9.3** Il procedimento di qualificazione si conclude non prima di 5 giorni, di norma entro 1 mese e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, IRICAV DUE comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione, ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice Appalti.

- 9.4** Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della Domanda di qualificazione; saranno possibili, su richiesta di IRICAV DUE, qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.
- 9.5** La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione.
- 9.6** IRICAV DUE comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando il merceologico, comprensivo delle relative classi, per le quali il Soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio.
- 9.7** I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui al presente Regolamento e alla Normativa Specifica dei singoli merceologici in virtù di quanto previsto dagli articoli 134 e 136 del Codice Appalti e dalla normativa di riferimento tempo in tempo vigente.
- 9.8** IRICAV DUE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, richiedendo la relativa documentazione a comprova. La mancata messa a disposizione della documentazione di cui sopra, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta, può comportare la sospensione dell'iscrizione. In caso di mancata comprova, IRICAV DUE potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'operatore economico al Sistema di Qualificazione. Le modalità di verifica sono meglio descritte infra all'art. 12 del presente Regolamento.
- 9.9** L'intervenuta regolare iscrizione dell'operatore economico non esime lo stesso dalla comprova dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'eventuale aggiudicazione di un contratto.

Articolo 10 EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 10.1** La qualificazione ha validità illimitata a decorrere dalla comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione e che l'operatore economico provveda, in ottemperanza alle disposizioni dei successivi punti 10.2 e 10.3, alla comunicazione della dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti (**Modello I - Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economico**). Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione dovranno essere comunicate secondo quanto indicato al successivo Articolo 12. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 11.
- 10.2** Ogni anno solare successivo alla data d'iscrizione, è fatto obbligo all'operatore qualificato di produrre una dichiarazione, sottoscritta – anche digitalmente – dal legale rappresentante (**Modello I - Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economico**), attestante il mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economici (certificazione SOA). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta a partire da 45 giorni antecedenti la scadenza dell'anno solare decorrente dalla comunicazione di avvenuta qualificazione.
- 10.3** Decorso il termine di 45 giorni di cui al precedente punto 10.2, il Consorzio notificherà all'operatore economico la mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, chiedendo di procedere alla sua comunicazione entro i successivi 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che l'operatore economico abbia provveduto a rendere la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti, IRICAV DUE comunicherà formalmente all'operatore economico la mancata ricezione delle dichiarazioni, assegnando un ulteriore termine di 15 giorni per la presentazione della stessa e/o l'esplicitazione delle ragioni oggettive per le quali tale dichiarazione non può essere resa nei termini richiesti; decorso inutilmente tale ultimo termine o qualora le ragioni addotte dall'operatore economico a giustificazione della propria inadempienza non vengano ritenute

soddisfacenti, IRICAV DUE procederà alla sospensione della qualificazione dell'operatore economico, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.4.

Articolo 11 SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

11.1 IRICAV DUE, in caso di accertate violazioni e/o inadempienze commesse dagli operatori economici qualificati, così come previste nel presente Regolamento e dalla normativa vigente, disporrà la sospensione o l'annullamento della qualificazione al ricorrere, rispettivamente, delle circostanze di cui agli artt. 11.2 e 11.3 che seguono.

11.2 Fermo il principio della continuità del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici, con la sospensione dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sistema, sanabile in caso di conferma del possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico economici da parte dell'operatore a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 11.4. La sospensione è disposta da IRICAV DUE quando sia accertato che il soggetto qualificato si renda responsabile di:

- omessa dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti, nei termini indicati dall'art. 10;
- mancata ottemperanza alle richieste di chiarimento / integrazioni documentali avanzate da IRICAV DUE in conseguenza delle attività di verifica circa la persistenza dei requisiti previste dal precedente art. 5.7, nei termini indicati.

La sospensione può essere disposta in via cautelativa anche in presenza di indizi relativi a possibili gravi inadempienze contrattuali o di altra natura, nelle more degli accertamenti compiuti formalmente da IRICAV DUE.

IRICAV DUE comunicherà il provvedimento di sospensione, corredato da adeguata motivazione, a mezzo PEC o strumento equivalente. Il provvedimento comporta, sino alla sua eventuale revoca:

- il mancato invito dell'operatore economico alle successive gare che verranno indette con il SdQ; ovvero
- la facoltà per IRICAV DUE di non procedere all'aggiudicazione con riferimento agli eventuali procedimenti di gara in corso;
- la facoltà di procedere alla revoca dell'eventuale aggiudicazione già disposta, con espressa riserva di intraprendere ogni azione ritenuta idonea alla tutela dei propri interessi;
- la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto eventualmente già stipulato.

11.3 Per annullamento della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema. L'annullamento della qualificazione è disposto da IRICAV DUE quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- non abbia conseguito le comunicazioni e informazioni antimafia ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2;
- non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'Articolo 12;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento delle attività oggetto del Sistema di Qualificazione;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di IRICAV DUE;
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività;
- incorra anche in uno solo dei seguenti motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice Appalti, ai commi:
 - comma 4. violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - comma 5. lett. h) divieto di intestazione fiduciaria
- non sia più in possesso di una o più certificazioni SOA, ovvero degli altri requisiti di capacità richiesti, per la/e categoria/e e la/ classe/i di importo previsti per i singoli merceologici per i quali il soggetto stesso risulti qualificato. In tale ipotesi, il provvedimento di annullamento riguarderà i soli merceologici per i quali risulti venuto meno il possesso di idonei requisiti rispetto a quanto richiesto ai fini della qualificazione.

- 11.4** I provvedimenti di sospensione e annullamento sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati. In caso di annullamento, il relativo provvedimento è comunicato all'operatore almeno 15 giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione.
- 11.5** I provvedimenti di sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a IRICAV DUE la cessazione delle cause ostative. IRICAV DUE comunica formalmente la revoca della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione. Trascorsi 3 mesi dalla comunicazione della sospensione senza che sia stata presentata richiesta di revoca, la qualificazione è annullata.
- 11.6** Il soggetto, intervenuto l'annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'edizione vigente del presente Regolamento.
- 11.7** IRICAV DUE si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni eseguite per IRICAV DUE o per altre Società consorziate ovvero sia accertato da IRICAV DUE che il soggetto richiedente o qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli e tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con IRICAV DUE e che incidono fortemente sul rapporto fiduciario sottostante l'inserimento nel Sistema.
- 11.8** Qualora venga a conoscenza di circostanze o fatti pregiudizievoli e documentati, relativi all'operatore economico qualificato e/o al suo operato in relazione a gare/esecuzione di affidamenti di cui lo stesso è partecipante/titolare, IRICAV DUE si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei ovvero, lettera di richiamo, lettera di diffida, avvio dei provvedimenti di sospensione e revoca della qualificazione.

Articolo 12 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 12.1** I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a IRICAV DUE tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito, di cui al precedente art. 5, richiesto per la qualificazione. Le comunicazioni devono altresì riguardare le variazioni dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (amministratori, direttore tecnico, etc.).

La perdita di un requisito contestualmente reintegrato non deve essere oggetto di comunicazione (p.e. sostituzione di un mezzo con altro idoneo della stessa tipologia, avvicendamento di personale abilitato da IRICAV DUE, rinnovo periodico di certificazioni o abilitazioni etc.). Resta fermo quanto disciplinato dal precedente art. 4.3 in merito all'onere di aggiornamento, da parte dell'operatore, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti necessari alla qualificazione o che hanno consentito la qualificazione stessa.

Deve invece essere oggetto di preventiva comunicazione la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative Specifiche richiedono esperienza pregressa che IRICAV DUE valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati (p.e. direttore tecnico, etc).

IRICAV DUE sottolinea che, in caso di variazioni di particolare rilevanza indicate nel successivo articolo 12.2, la qualificazione potrà essere garantita senza soluzione di continuità solo qualora la comunicazione di variazioni sia effettuata almeno 45 giorni prima della decorrenza dell'evento stesso.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati dalla normativa applicabile e nel presente Regolamento e negli atti dallo stesso richiamati, relativi al Sistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sul merceologico -comprese le variazioni che, intervenute sulle classi d'importo, comportano variazioni inerenti il merceologico-, potranno essere adottati i conseguenti

provvedimenti di annullamento ex art. 11 che precede.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse **e s c l u s i v a m e n t e** attraverso il Portale Synertrade (<https://iricavdue.synertrade.com>) di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Pertanto, le dichiarazioni e documenti trasmessi avvalendosi di modalità differenti dal Portale Synertrade (i.e.: PEC, raccomandata A/R, etc.) non saranno gestite e quindi ritenute valide ai fini del Sistema di Qualificazione.

12.2 In quest'articolo è indicata la documentazione che l'impresa, qualificata o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza:

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (Fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Modello B - dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Modello B - dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA" indicato al precedente art. 12.2.a), aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - dichiarazione unica Motivi di esclusione (**Modello C** - *dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione"* indicato al precedente art. 6.7.b), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - i documenti di cui all'art. 6.7 e) del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- d) Per variazioni riguardanti trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, ect.):
 - tutti i documenti inerenti la sede operativa (planimetrie, titoli di disponibilità, impianti e attrezzature, etc.), ed eventuali altri documenti richiesti dalle Normative Specifiche e/o dai documenti del singolo Sistema di Qualificazione ivi richiamati.
- e) Per variazioni riguardanti la composizione dei raggruppamenti e/o Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
 - tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti dal presente Regolamento, dalle Normative Specifiche e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione.
- f) Per la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative Specifiche richiedono esperienza pregressa che IRICAV DUE valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati:
 - curricula sottoscritti dagli interessati, con l'indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti.
 - documentazione attestante la disponibilità in organico dei nuovi professionisti, in conformità a quanto previsto dalle singole Normative Specifiche.

12.3 Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

12.4 Nel caso di soggetti qualificati l'omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sul merceologico – comprese le variazioni che, intervenute sulle classi d'importo, comportano variazioni inerenti il merceologico – attribuito, comporterà d'ufficio, ove non adeguatamente giustificata, l'annullamento della qualificazione di cui al precedente art. 11.

12.5 Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della domanda di qualificazione, tempestivamente notificata dal Consorzio all'operatore interessato. Rimane salva la possibilità per l'operatore economico di presentare una nuova domanda di qualificazione al Sistema a seguito della comunicazione della decadenza della domanda di qualificazione.

12.6 IRICAV DUE si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. I controlli potranno essere eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di IRICAV DUE. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 11 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse dovranno essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a IRICAV DUE delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell'effettiva efficacia.

Articolo 13 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

- 13.1** Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altri merceologici e relative classi d'importo previste.
- 13.2** La Domanda di estensione a nuovi merceologici e relative classi deve essere presentata tramite portale Synertrade (<https://iricavdue.synertrade.com>) generando una nuova valutazione.
- 13.3** La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla Normativa Specifica per la dimostrazione dei requisiti inerenti i nuovi merceologici e relative classi d'importo richieste (certificazione SOA).
- 13.4** Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti sarà riferito alla data di completamento della trasmissione sul portale Synertrade (<https://iricavdue.synertrade.com>) dei documenti richiesti per l'estensione.

Articolo 14 AVVISI DI ESISTENZA DEL SISTEMA

- 14.1** Ai sensi dell'art. 128 del Codice Appalti, l'esistenza del Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito www.veronapadova.it nella pagina: gare - area trasparenza, nella sezione Bandi - Area trasparenza e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.
- 14.2** Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Articolo 15 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 15.1** Ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario. Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.
- 15.2** L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016; resta fermo il divieto di avvalimento di cui all'art. 89 comma 11 D.lgs. 50/2016, con riferimento alle cd. S.I.O.S..
- 15.3** L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria.
- 15.4** La qualificazione con avvalimento preclude, per lo stesso merceologico e per merceologici che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.
- 15.5** È preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un altro soggetto già qualificato per il medesimo merceologico.

Articolo 16 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 16.1** Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come previsto dalla normativa vigente.
- 16.2** I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario. Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili previste dal presente Regolamento e dalle Normative Specifiche dei singoli merceologici.

Articolo 17 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO

17.1 Per la produzione della documentazione di seguito descritta si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6.

17.2 In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Modello F** - "Avvalimento Sogg. Richiedente") attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema;
 - l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
 - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare ad IRICAV DUE, ai sensi del precedente art. 12, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (**Modello G** - "Avvalimento Sogg. Ausiliario") con cui lo stesso:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso IRICAV DUE di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione;
 - si impegna a comunicare a IRICAV DUE, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 5;
 - attesta che, ai fini dell'inserimento nel Sistema di qualificazione istituito da IRICAV DUE, i requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva di esso soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento da parte di più di un soggetto richiedente in relazione al medesimo merceologico;
 - acconsente al trattamento dei dati personali;
- c) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (**Modello H** - Dichiarazione Congiunta avvalimento) con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di IRICAV DUE in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con IRICAV DUE riguardanti i merceologici interessati all'avvalimento;
- d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (**Modello H** – Dichiarazione Congiunta avvalimento) con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo 17 e dai precedenti artt. 15 e 16 del Regolamento, valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice Appalti e ss.mm.ii.

Articolo 18 SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE

- 18.1.** In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio, limitatamente ai seguenti merceologici:
1. Opere civili e armamento ferroviario Verona est
 2. Opere civili Fabbio
 3. Opere civili Alpone
 4. Opere civili Lonigo
 5. Opere civili e armamento ferroviario Montebello
 6. Opere civili Montecchio
 7. Armamento
 8. Barriere antirumore

ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.

- 18.2.** In considerazione di quanto espresso al precedente punto 18.1, al ricorrere delle ipotesi di cui allo stesso art. 18.1 che precede, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni di cui all'articolo 2 della Normativa Specifica di riferimento che intende subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. (**Modello L** – Dichiarazione subappalto).

La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla Normativa Specifica dei singoli merceologici e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

Articolo 19 PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

- 19.1** Per gli affidamenti IRICAV DUE ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Synertrade (<https://iricavdue.synertrade.com>): che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.
- 19.2** Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a IRICAV DUE in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
- 19.3** Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE. Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.

Articolo 20 FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana. Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia,

EMAIL: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it

Telefono: +39 041 2403911

FAX: +39 041 2759435

Articolo 21 ULTERIORI REQUISITI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

21.1 A pena di esclusione, l'Operatore Economico che partecipa alla gara dovrà mantenere la continuità della qualificazione dalla data di invio della lettera di invito fino alla stipulazione del contratto nei termini previsti dalla Lettera di Invito e impegnarsi a mantenerla successivamente per tutta la durata del contratto.

21.2 Per i merceologici il cui valore stimato risulti superiore a Euro 20.000.000,00, in conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione.

21.3. Requisiti di Capacità tecnico-Professionale -Fatturato

per i soli merceologici il cui valore stimato risulti superiore ai 100 milioni di euro, ai fini della verifica della capacità professionale, è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
 - indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
 - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
 - indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
 - contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta
- Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

21.4. In caso di invito alle procedure di affidamento, l'eventuale ricorso al subappalto è disciplinato in conformità alla normativa vigente.

Articolo 22 ALLEGATI

I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito www.veronapadova.it sezione Gare – Area Trasparenza.

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/modelli:

- Modello A - Dichiarazione imprese consorziate/retiste designate

- Modello B - Dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"
- Modello C - Dichiarazione unica motivi di esclusione
- Modello D – Domanda di qualificazione
- Modello E - Partecipazione altri consorzi o reti
- Modello F - Dichiarazione avvalimento soggetto richiedente
- Modello G - Dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario.
- Modello H - Dichiarazione congiunta avvalimento
- Modello I – Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economico
- Modello L – Dichiarazione subappalto